

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1772 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2021****a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito**

[notificata con il numero C(2021) 4800]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le norme per il trasferimento di dati personali da titolari del trattamento o responsabili del trattamento nell'Unione verso paesi terzi e organizzazioni internazionali nella misura in cui tale trasferimento rientri nel suo ambito di applicazione. Le norme sui trasferimenti internazionali di dati sono stabilite nel capo V di detto regolamento, ossia negli articoli da 44 a 50. Sebbene la circolazione di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione europea sia essenziale per l'espansione della cooperazione internazionale e degli scambi transfrontalieri, occorre garantire che il livello di protezione offerto ai dati personali nell'Unione europea non sia compromesso da trasferimenti verso paesi terzi ⁽²⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. Nel rispetto di tale condizione, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo possono avvenire senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, e dal considerando 103 di tale regolamento.
- (3) Come specificato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, l'adozione della decisione di adeguatezza deve basarsi su un'analisi completa dell'ordinamento giuridico del paese terzo, per quanto riguarda tanto le norme applicabili agli importatori di dati quanto le limitazioni e le garanzie relative all'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche. Nella propria valutazione la Commissione deve stabilire se il paese terzo in questione assicura un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello garantito all'interno dell'Unione europea (considerando 104 del regolamento (UE) 2016/679). Il criterio rispetto al quale viene valutata l'«equivalenza sostanziale» è quello stabilito dalla legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽³⁾. Anche i criteri di riferimento per l'adeguatezza del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sono rilevanti a questo proposito ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. considerando 101 del regolamento (UE) 2016/679.

⁽³⁾ Cfr., più di recente, la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, *Facebook Ireland e Schrems («Schrems II»)*, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

⁽⁴⁾ Comitato europeo per la protezione dei dati, Criteri di riferimento per l'adeguatezza, WP 254 rev. 01, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108.

